

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1706

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

Nuova disciplina della contumacia

Presentato il 19 ottobre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è volto a modificare l'attuale assetto del processo contumaciale, che non appare del tutto in linea con le previsioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con la Risoluzione n. 11 del 1975 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

La modifica appare urgente, tenuto conto anche del fatto che spunti critici nei confronti del nostro processo contumaciale sembrano emergere dall'analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il disegno, se da un lato non si traduce in una pedissequa imitazione di modelli processuali stranieri, dall'altro prospetta una sorta di « purgazione della contumacia », imperniata su di un ampliamento dell'istituto della restituzione

in termini, che si palesa idonea a tutelare in modo adeguato il diritto di difesa dell'imputato.

Le norme di cui si propone l'accoglimento, ricalcano in larga misura talune previsioni già contenute nel testo unificato delle proposte di legge concernenti « modifiche al sistema delle impugnazioni penali », approvato dalla Commissione Giustizia della Camera in sede referente nella decorsa legislatura, e si presentano, per vari aspetti, in sintonia con i principi cui la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 prevede debba informarsi in materia il nuovo codice di procedura penale (v. la direttiva n. 82 dell'articolo 2 della suddetta legge).

Passando ad una più dettagliata analisi del contenuto del disegno è anzitutto da dire che, muovendosi nella prospettiva in precedenza accennata, l'articolo 1 mo-

difica opportunamente il disposto dell'articolo 183-bis del codice di procedura penale e prevede che nei casi in cui sia stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna l'imputato il quale provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento può ottenere la restituzione in termini per proporre l'impugnazione ovvero l'opposizione al decreto di condanna, sempre che ricorrano determinati requisiti.

Un primo requisito è quello relativo alla mancata proposizione dell'impugnazione da parte del difensore di fiducia. Infatti, il rapporto fiduciario esistente tra questi ed il suo cliente rende del tutto « garantita » la posizione di quest'ultimo nel corso del processo sull'impugnazione e, d'altro canto, proprio per tale motivo renderebbe incongrua un'opzione di tipo diverso, quale quella di consentire all'imputato la restituzione in termini anche quando l'impugnazione o l'opposizione hanno già avuto corso su iniziativa del difensore di fiducia; opzione che, del resto, si presterebbe ad ingiustificate manovre dilatorie.

Eguale incongrua sarebbe una soluzione che escludesse per i casi di sentenza contumaciale il potere del difensore di fiducia di impugnare la sentenza medesima.

Pare, invero, necessario assicurare all'imputato che per sua scelta (eventualmente condizionata da circostanze obiettive, come la residenza all'estero o lo stato di latitanza) non intenda proporre personalmente l'impugnazione, la possibilità di avvalersi dell'operato del difensore: il rapporto fiduciario giustifica l'attribuzione al difensore stesso della potestà di « consumare » il diritto di impugnazione.

La suddetta potestà deve, invece, essere coerentemente negata al difensore nominato d'ufficio (v. l'articolo 2 del disegno che modifica l'articolo 192 del codice di procedura penale), e ciò ad evitare che un'iniziativa non autorizzata, non concordata ed eventualmente mal coltivata possa « bruciare » il diritto dell'imputato che invece con il nuovo mec-

canismo della restituzione in termini potrà usufruirne personalmente (e con assistenza tecnica di fiducia) nel momento in cui verrà effettivamente a conoscenza della sentenza contumaciale.

Il secondo requisito è volto ad evitare che la nuova previsione travolga il sistema delle notifiche e della correlativa « conoscenza legale » e si presti ad utilizzazioni disinvolve; esso, in definitiva, esclude dall'ambito del « beneficio » l'imputato che abbia mostrato di tenere in ben scarsa considerazione il procedimento instaurato nei suoi confronti, e si sostanzia nel fatto che la mancanza di effettiva conoscenza non sia dovuta a colpa dell'imputato medesimo.

Peraltro, quando le modalità della notificazione lasciano presumere che l'imputato non possa avere avuto conoscenza effettiva della sentenza, il requisito in parola sarebbe eccessivamente rigoroso, posto che, ad esempio, anche la mancata tempestiva segnalazione all'ufficio anagrafico del cambiamento di residenza può, sotto il profilo in esame, costituire comportamento colposo. Pertanto, nelle ipotesi in cui la notificazione è stata effettuata in cancelleria, essendo l'imputato irreperibile, latitante o all'estero, per la restituzione in termini sarà sufficiente che l'imputato « non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento » (formulazione, questa, analoga a quella contenuta nella risoluzione n. 11 del 1975 del Consiglio d'Europa).

Fermo il limite della non reiterabilità della restituzione nel corso dello stesso grado del procedimento, si è anche stabilito, sempre al fine di evitare utilizzazioni « di comodo » del nuovo sistema, che nei casi di cui si è detto non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale (o del decreto di condanna) e la data in cui è notificato l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

Il sistema proposto, comportando il passaggio in giudicato (salva la successiva rimessione in termini per l'impugna-

zione) della sentenza contumaciale non impugnata dall'imputato personalmente o tramite il difensore di fiducia, ed evitando la vanificazione e la ripetizione di fasi di giudizio già espletate, risponde ad un principio di economia processuale e nel contempo scoraggia in radice eventuali comportamenti strumentali. Inoltre, rappresenta un significativo passo in avanti sul piano della tutela sostanziale dei diritti della difesa: all'imputato che si sia trovato nelle dette condizioni è infatti sempre assicurata la possibilità di partecipare personalmente ad almeno un grado di giudizio di merito « pieno », essendo obbligatoria, su sua richiesta, la rinnovazione del dibattimento in appello (articolo 6, che modifica l'articolo 520 del codice di procedura penale).

La problematica relativa al giudizio contumaciale, peraltro, non può ritenersi esaurita con una nuova « prospettazione » della restituzione in termini, che ha riguardo al momento finale del giudizio e non a quello iniziale.

È apparso quindi coerente intervenire anche in riferimento a quest'ultimo, stabilendosi anzitutto (v. articolo 3, a modifica dell'articolo 497 del codice di procedura penale) che, ai fini del rinvio o della sospensione del dibattimento previsti dal comma 1 dell'articolo 497 del codice di procedura penale, il giudice possa tener conto anche della « probabilità » che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento; inoltre, mentre in ordine a siffatta « probabilità » si è tenuta ferma la « libera valutazione del giudice » (che non può, quindi, dar luogo ad impugnazioni), si è escluso che tale « libera valutazione » possa trovar luogo in ordine all'apprezzamento della « prova » del legittimo impedimento (come è invece attualmente previsto).

In altri termini, mentre al giudice si è attribuito il potere discrezionale di tener conto anche di quei fatti notori che possono far ritenere « probabile » un impedimento dell'imputato (si pensi, ad esempio, ai casi in cui si siano verificate calamità naturali nel luogo di residenza del prevenuto), si è invece eliminata ogni di-

screzionalità in ordine all'apprezzamento della prova fornita dall'imputato circa il suo « impedimento », di tal che un'erronea valutazione della medesima può formare oggetto di censura in sede di impugnazione. Più specificamente, si è previsto (v. l'articolo 4, a modifica dell'articolo 498 del codice di procedura penale) che l'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se, quando viene pronunciata, vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento, mentre si è disciplinata l'ipotesi in cui la prova dell'impedimento pervenga nel corso del dibattimento.

In tale ultimo caso l'ordinanza che dichiara la contumacia deve essere revocata e (sempre che l'imputato non sia comparso) il dibattimento deve essere sospeso o rinviato; ferma restando la validità degli atti compiuti in precedenza, l'imputato che ne faccia richiesta, e dimostri che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, è rimesso in termini per l'esercizio dei diritti dai quali è decaduto, mentre il giudice deve disporre la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Le previsioni da ultimo menzionate trovano applicazione (v. l'articolo 5 che modifica l'articolo 501 del codice di procedura penale) anche nel caso in cui l'imputato compaia tardivamente al dibattimento e provi che il ritardo sia dovuto alla mancanza di una tempestiva conoscenza del decreto di citazione (ovviamente deve trattarsi di una « mancanza » non dovuta a sua colpa e, pertanto, si è stabilito che debbano ricorrere le condizioni che, alla stregua del « nuovo » secondo comma dell'articolo 183-bis del codice di procedura penale, rendono, per così dire, scusabile la mancata conoscenza dell'atto).

Può accadere tuttavia che, sussistendo la mancanza « incolpevole » di « tempestiva conoscenza », l'imputato non sia in grado di farla valere al dibattimento; in tal caso, egli potrà ottenere la rinnovazione del dibattimento in sede di appello (v. il già citato articolo 6).

Le previsioni normative illustrate delineano, dunque, un sistema di garanzie a favore del contumace, che appare « completo » ed in sintonia con i principi recati dalla Convenzione e dalla Raccomanda-

zione in precedenza ricordate; d'altra parte, il consenso già coagulatosi intorno ad esse nella decorsa legislatura consente di sperare in una loro rapida approvazione da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 183-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 183-*bis*. — (*Restituzione in termini - Effetti della restituzione*). — Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione nonché per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore di fiducia e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-*bis*, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione del-

l'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione ».

ART. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia il difensore nominato d'ufficio non può proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. secondo

le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato ».

2. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione ».

ART. 4.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 498. — (*Dichiarazione di contumacia*). — Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo precedente.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Si applicano tuttavia le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 quando l'imputato provi di esser comparso tardivamente per non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto di citazione, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la notificazione del decreto di citazione sia avvenuta a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, non si tratti di imputato che si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento ».

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e

prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non poté fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la notificazione del decreto di citazione sia avvenuta a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-*bis*, non si tratti di imputato che si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento ».